

Conto corrente con la posta

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 26 gennaio 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

LEGGE 20 gennaio 1948, n. 6.

Norme per l'elezione della Camera dei deputati.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 gennaio 1948, n. 6.

Norme per l'elezione della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:

Art. 1.

Per l'elezione della Camera dei deputati si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 3 sono sostituiti dai seguenti:

« Il numero dei deputati è in ragione di uno ogni 80.000 abitanti o per frazione superiore a 40.000, calcolati in ciascun collegio in base alla popolazione residente al 31 dicembre 1946, secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.

I collegi sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite nella tabella A allegata alla presente legge ».

Art. 3.

Gli articoli 4, 5, 6 e 12 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, recante norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, contenente norme per la limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista.

Art. 4.

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

« Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

Non sono eleggibili per cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione, oltre coloro che sono stati esclusi per il medesimo periodo dal diritto elettorale attivo:

1) gli ex membri dei direttori federali del partito nazionale fascista, eccettuati coloro che ne abbiano fatto parte di diritto o che abbiano esercitato funzioni esclusivamente amministrative o assistenziali;

2) le ex fiduciarie o vicefiduciarie delle federazioni dei fasci femminili;

3) gli ex segretari politici dei fasci dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti (censimento 1936) e le ex segretarie dei fasci femminili dei medesimi comuni;

4) gli ex prefetti o questori nominati per titoli fascisti;

5) gli ex moschettieri del duce e gli ex ufficiali della milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente retribuito, eccettuati gli addetti ai servizi religiosi, sanitari, assistenziali e gli appartenenti alle legioni libliche, alle milizie ferroviaria, posteografica, universitaria, alla G. I. L., alla D. I. C. A. T. e Da. cos., nonché alle milizie forestale, stradale e portuale;

6) chiunque abbia ricoperto una carica politica del partito fascista repubblicano;

7) gli ex ufficiali che abbiano prestato servizio attivo nelle forze armate della pseudo repubblica sociale, gli ex componenti delle brigate nere, delle legioni autonome e dei reparti speciali di polizia politica della pseudo repubblica sociale;

8) i presidi delle provincie e i podestà dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, eccettuati i presidi e i podestà nominati dopo il 25 luglio 1943 dal Governo legittimo italiano;

9) gli ufficiali superiori e ufficiali generali delle Forze armate dello Stato che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione e gli ufficiali di qualunque grado che, per aver cooperato dall'8 settembre 1943 con le forze armate che combattevano contro l'Italia, siano stati cancellati dai ruoli con perdita del grado;

10) gli impiegati di pubbliche Amministrazioni di grado superiore al 7° dell'ordinamento gerarchico dello Stato o equiparati che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione;

11) coloro che per sentenza penale o per decisione amministrativa, l'una e l'altra passate in giudicato, siano stati riconosciuti collaboratori col tedesco invasore;

12) gli appartenenti all'O. V. R. A.;

13) i direttori, condirettori, vicedirettori, redattori capi di giornali e riviste politiche fasciste;

14) i commissari prefettizi preposti ai Comuni con più di 10.000 abitanti nell'ambito del cosiddetto litorale adriatico e della ex zona delle Prealpi;

15) gli autori di libri e testi scolastici di propaganda fascista e i docenti di scuole di mistica fascista.

Sono eccettuati dalla esclusione dalla eleggibilità coloro che siano stati dichiarati non punibili ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, e coloro i quali prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano ottenuto una pronunzia di proscioglimento da parte della speciale commissione per le sanzioni elettorali, di cui al decreto legislativo 26 aprile 1945, n. 149.

Sono, altresì, eccettuati dalla esclusione dalla eleggibilità per le cause di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 8 coloro i quali, avendo ricoperto le cariche e gli uffici ivi previsti prima del 3 gennaio 1925, abbiano poi fatto parte della Consulta Nazionale o dell'Assemblea Costituente ».

Art. 5.

L'art. 9 è sostituito dal seguente:

« Non sono eleggibili:

a) i deputati regionali o consiglieri regionali;

b) i presidenti delle deputazioni provinciali;

c) i sindaci dei capoluoghi di provincia;

d) il capo e vice-capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;

e) i capi di Gabinetto dei Ministri;

f) l'Alto Commissario per la Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i prefetti o chi ne fa le veci;

g) i magistrati, salvo che non si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura;

h) i vice-prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;

i) gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.

Le cause di ineleggibilità stabilite in questo articolo non hanno effetto, se le funzioni esercitate siano cessate almeno novanta giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali. Tale termine è stabilito, per la prima legislatura, al giorno precedente l'accettazione della candidatura ».

Art. 6.

Nell'art. 10 sono soppresse le parole: « eccettuati quelli che non provengono dai ruoli dell'Amministrazione degli affari esteri ».

Art. 7.

L'art. 11 è sostituito dal seguente:

« Non sono eleggibili:

1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che impongano l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta,

2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;

3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra.

Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritti regolarmente nei registri di prefettura ».

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 13 è sostituito dai seguenti:

« I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione ».

Art. 9.

Il primo comma dell'art. 15 è sostituito dal seguente:

« Le liste dei candidati per il collegio unico nazionale devono essere presentate da non meno di venti delegati effettivi di liste aventi lo stesso contrassegno che assumerà la lista per il collegio unico nazionale ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Nessuno può essere candidato nel Collegio unico nazionale se non è candidato in un collegio circoscrizionale ».

Art. 10.

Al primo comma dell'art. 24, le parole: « con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella B, allegata al presente decreto », sono sostituite dalle seguenti: « con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle B, C e D, allegate alla presente legge ».

Art. 11.

L'ultimo comma dell'art. 27 modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 23 aprile 1946, n. 219, è sostituito dal seguente:

« Al presidente dell'ufficio elettorale è corrisposto dal Comune, nel quale l'ufficio ha sede, un onorario giornaliero di lire 2000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado 5° dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali di grado superiore al 5° spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito ».

Art. 12.

Il primo e l'ultimo comma dell'art. 28 sono sostituiti dai seguenti:

« Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, sentiti i rappresentanti di lista, se già designati, procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori del Comune che siano idonei alle funzioni di scrutatori, esclusi sempre i candidati. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione voterà per due nomi e si proclameranno eletti coloro che avranno ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti sarà proclamato eletto l'anziano di età ».

« A ciascuno degli scrutatori il Comune, nel quale ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere l'onorario giornaliero di lire 1500 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado 7° dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali di grado superiore al 7° spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito ».

Art. 13.

Il penultimo comma dell'art. 29 è sostituito dal seguente:

« Al segretario è corrisposto dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, l'onorario giornaliero di lire 1800, al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado 7° dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato ».

Art. 14.

L'art. 40 è sostituito dal seguente:

« Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati e il segretario del seggio, nonché gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altre sezioni o in altro Comune. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale ».

Art. 15.

La prima parte del terzo comma dell'art. 41, dalle parole: « Nei comuni » alle parole: « edifici militari », è soppresa.

Art. 16.

Il secondo e il terzo comma dell'art. 42 sono sostituiti dai seguenti:

« I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purchè l'uno o l'altro sia iscritto nel Comune.

Nessun elettore potrà esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale sarà fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale ».

Art. 17.

La prima parte del secondo comma dell'art. 44 è sostituita dalla seguente:

« L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene ».

Art. 18.

La seconda parte del secondo comma dell'art. 45 è sostituita dalla seguente:

« Il numero delle preferenze è di tre, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di quattro, da 16 in poi ».

Art. 19.

L'art. 48 è sostituito dal seguente:

« La votazione deve proseguire fino alle ore ventidue. Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare ».

Art. 20.

Al sesto comma dell'art. 56 le parole: « e in cui sono elencati separatamente gli elettori che hanno votato e quelli che non hanno votato » sono sostituite dalle seguenti: « e in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato ».

All'ottavo comma le parole: « l'estratto viene immediatamente rimesso al sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « l'estratto è trasmesso, non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della votazione, al sindaco ».

Art. 21.

Al quarto comma dell'art. 57, alle parole: « più uno » e « più due » sono sostituite sempre le altre: « più tre ».

Art. 22.

Al primo comma dell'art. 62, prima parte, dopo le parole: « collegate con quelle del collegio unico nazionale », sono aggiunte le altre: « che abbiano raggiunto nelle circoscrizioni almeno un quoziente ».

Art. 23.

All'art. 64 è aggiunto il seguente comma:

« Se il caso di sostituzione si verifichi nella lista nazionale e il candidato subentrante sia già deputato nella lista circoscrizionale avente lo stesso contrassegno, si applicherà il capoverso dell'art. 63 ».

Art. 24.

Dopo l'art. 64, è aggiunto il seguente:

« Art. 64-bis. — E' riservata alla Camera dei deputati la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri ».

Art. 25.

Dopo l'art. 65, è aggiunto il seguente:

« Art. 65-bis. — Gli impiegati dello Stato e di altre Amministrazioni, nonchè i dipendenti degli Enti ed Istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati, sono, ove lo richiedano, collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato parlamentare, secondo le norme in vigore.

I magistrati in aspettativa ai sensi della lettera g) dell'art. 9 conservano il trattamento di cui godevano ».

Art. 26.

Dopo l'art. 84, è aggiunto il seguente:

« Art. 84-bis. — Le norme che stabiliscono, nella legge elettorale per il Senato della Repubblica, nuove sanzioni a carico di coloro che si astengono dal voto, saranno applicabili anche per le elezioni della Camera dei deputati ».

Art. 27.

Alle dizioni: « Regno, Assemblea Costituente, Costituente, Segreteria provvisoria dell'Assemblea Costituente », usate negli articoli del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, sono rispettivamente sostituite le seguenti: « Repubblica, Camera dei Deputati, Camera, Segreteria della Camera dei Deputati ».

Art. 28.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a coordinare in un testo unico le disposizioni del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, e quelle della presente legge.

Art. 29.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCILBA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

TABELLA A

CIRCOSCRIZIONI DEI COLLEGI ELETTORALI ED ASSEGNAZIONI DEI SEGGI

COLLEGIO		Popolazione	Quo- zienti interi	Resti	Seggi assegnati	Sedi uffici centrali circostrizionali
I	Torino-Novara-Vercelli	2.164.000	27	4.000	27	Torino
II	Cuneo-Alessandria-Asti	1.321.000	16	41.000 (*)	17	Cuneo
III	Genova-Imperia-La Spezia-Savona	1.506.000	18	66.000 (*)	19	Genova
IV	Milano-Pavia	2.894.000	36	14.000	36	Milano
V	Como-Sondrio-Varese	1.118.000	13	78.000 (*)	14	Como
VI	Brescia-Bergamo	1.495.000	18	55.000 (*)	19	Brescia
VII	Mantova-Cremona	791.000	9	71.000 (*)	10	Mantova
VIII	Trento-Bolzano	689.000	8	49.000 (*)	9	Trento
IX	Verona-Padova-Vicenza-Revigo	2.300.000	28	60.000 (*)	29	Verona
X	Venezia-Treviso	1.329.000	16	49.000 (*)	17	Venezia
XI	Udine-Belluno-Gorizia	1.155.000	14	35.000	14	Udine
XII	Bologna-Ferrara-Ravenna-Forli	1.908.000	23	68.000 (*)	24	Bologna
XIII	Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia	1.580.000	19	60.000 (*)	20	Parma
XIV	Firenze-Pistoia	1.110.000	13	70.000 (*)	14	Firenze
XV	Pisa-Livorno-Lucca-Apuania	1.182.000	14	62.000 (*)	15	Pisa
XVI	Siena-Arezzo-Grosseto	807.000	10	7.000	10	Siena
XVII	Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno	1.352.000	16	72.000 (*)	17	Ancona
XVIII	Perugia-Terni-Rieti	962.000	12	2.000	12	Perugia
XIX	Roma-Viterbo-Latina-Frosinone	2.977.000	37	17.000	37	Roma
XX	L'Aquila-Pescara-Chieti-Teramo	1.277.000	15	77.000 (*)	16	L'Aquila
XXI	Campobasso	410.000	5	10.000	5	Campobasso
XXII	Napoli-Caserta	2.553.000	31	73.000 (*)	32	Napoli
XXIII	Benevento-Avellino-Salerno	1.622.000	20	22.000	20	Benevento
XXIV	Bari-Foggia	1.749.000	21	69.000 (*)	22	Bari
XXV	Lecca-Brindisi-Taranto	1.278.000	15	78.000 (*)	16	Lecca
XXVI	Potenza-Matera	594.000	7	34.000	7	Potenza
XXVII	Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria	2.006.000	25	6.000	25	Catanzaro
XXVIII	Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna	2.224.000	27	64.000 (*)	28	Catania
XXIX	Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta	2.132.000	26	52.000 (*)	27	Palermo
XXX	Cagliari-Sassari-Nuoro	1.196.000	14	76.000 (*)	15	Cagliari
XXXI	Val d'Aosta	92.000	1	12.000	1	Aosta
TOTALI		45.773.000	554		574	

N. B. -- Il riparto dei seggi è stato effettuato per collegio, sulla base di un deputato per ogni 80.000 abitanti o per frazione superiore a 40.000 (art. 56 della Costituzione) e con riferimento alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre 1946, secondo i dati dell'Istituto Centrale di Statistica (Supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1947, tavola 9, pag. 11). Si è tenuto conto anche delle variazioni di territorio in conseguenza del trattato di pace.

Sono contraddistinti con l'asterisco i seggi assegnati alle circoscrizioni i cui resti superano i 40.000.

Visto: Il Ministro per l'Interno

SCELEA

TABELLA B

MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO

om. 5		ca. 10	
○		○	<p style="text-align: center;">VOTI DI PREFERENZA</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	

Visto: Il Ministro per l'interno
SCELBA

TABELLA 0

**MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO
PER IL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VAL D'AOSTA**

The diagram illustrates the layout of a ballot paper. It consists of a central rectangular area divided into a grid. On the left side of the grid, there is a circular hole with a diameter of 20 mm. On the right side, there is another circular hole. The grid is filled with a dense pattern of small circles, representing the ballot paper's texture. Above the grid, there are two horizontal lines, with the top margin labeled 'cm. 10' and the left margin labeled 'cm. 5'. The overall shape is a rectangle with a smaller rectangle attached to the top center.

Visto: Il Ministro per l'interno
SCELRA

TABELLA D

RETRO DELLA SCHEDA DI CUI AGLI ALLEGATI B E C

>

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

.....
(Data dell'elezione)

COLLEGIO

.....
(Provincia)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

Timbro

.....

Visto: *Il Ministro per l'interno*
SCELBA